

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 710/88 della Commissione, del 22 febbraio 1988, riguardante gli allegati III e VII del regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese** 1
- Regolamento (CEE) n. 711/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 25
- Regolamento (CEE) n. 712/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 27
- Regolamento (CEE) n. 713/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso 29
- Regolamento (CEE) n. 714/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 31
- Regolamento (CEE) n. 715/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 33
- Regolamento (CEE) n. 716/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto 35
- Regolamento (CEE) n. 717/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 37
- Regolamento (CEE) n. 718/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 42
- Regolamento (CEE) n. 719/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 45

Prezzo : Lire 15 300

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 720/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1988, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Portogallo	47
Regolamento (CEE) n. 721/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento	48
* Regolamento (CEE) n. 722/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 in ordine alla concessione dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodori	49
* Regolamento (CEE) n. 723/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa, per la campagna 1988, i prezzi di riferimento dei pomodori	51
* Regolamento (CEE) n. 724/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa, per la campagna 1988, i prezzi di riferimento delle melanzane	53
Regolamento (CEE) n. 725/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento	55
Regolamento (CEE) n. 726/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 164/88	60
* Regolamento (CEE) n. 727/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 165/88	64
* Regolamento (CEE) n. 728/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, della categoria di prodotti 97 (numero d'ordine 40.0970), originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio	70
* Regolamento (CEE) n. 729/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3815/87 relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate	72
Regolamento (CEE) n. 730/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3549/87 relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute da alcuni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate	75
Regolamento (CEE) n. 731/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento destinate alla trasformazione e all'esportazione nell'ambito di programmi di aiuto organizzati da determinati Stati membri	76
Regolamento (CEE) n. 732/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di marzo 1988 nel settore delle carni bovine	79
Regolamento (CEE) n. 733/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo	80

Regolamento (CEE) n. 734/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	81
--	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

88/166/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria)** 83
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987)** 88

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 710/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1988

**riguardante gli allegati III e VII del regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio
relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti
tessili originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 18 e l'allegato VII, articolo 1,

considerando che all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2072/84 si precisa che la ripartizione tra Stati membri dei limiti quantitativi per l'anno 1988 è stata pubblicata a titolo indicativo e che la versione definitiva sarà oggetto di un regolamento comunitario all'inizio dell'anno 1988;

considerando che è opportuno disporre per il 1988 una ripartizione identica a quella indicata nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2072/84;

considerando che l'articolo 1 dell'allegato VII del suddetto regolamento prevede che la ripartizione tra Stati membri dei limiti quantitativi specifici per le importazioni in traffico di perfezionamento passivo per gli anni 1984-1988 è fissata secondo la procedura prevista all'articolo 16;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

considerando che è opportuno fissare per il 1988 la ripartizione tra Stati membri di questi limiti quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo economico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione per il 1988 dei limiti quantitativi di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2072/84 è ripresa nell'allegato A.

Articolo 2

La ripartizione tra Stati membri dei limiti quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo di cui all'appendice all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2072/84 è fissata per il 1988 all'allegato B.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 18. 3. 1988, pag. 1.

ALLEGATO A

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 1988

GRUPPO I A

Categoria N.	Codice-NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	5204 11 00 5204 19 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Cina	D F I	t	1 422 609 153
	5205 11 00			BNL		206
	5205 12 00			UK		98
	5205 13 00			IRL		99
	5205 14 00			DK		63
	5205 15 10			GR		167
	5205 15 90			E		116
	5205 21 00			P		40
	5205 22 00					
	5205 23 00			CEE		2 973
	5205 24 00					
	5205 25 10					
	5205 25 30					
	5205 25 90					
	5205 31 00					
	5205 32 00					
	5205 33 00					
	5205 34 00					
	5205 35 10					
	5205 35 90					
	5205 41 00					
	5205 42 00					
	5205 43 00					
	5205 44 00					
	5205 45 10					
	5205 45 30					
	5205 45 90					
	5206 11 00					
	5206 12 00					
	5206 13 00					
	5206 14 00					
	5206 15 10					
	5206 15 90					
	5206 21 00					
	5206 22 00					
	5206 23 00					
	5206 24 00					
	5206 25 10					
	5206 25 90					
	5206 31 00					
	5206 32 00					
	5206 33 00					
	5206 34 00					
	5206 35 10					
	5206 35 90					
	5206 41 00					
	5206 42 00					
	5206 43 00					
	5206 44 00					
	5206 45 10					
	5206 45 90					
	ex 5604 90 00					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 ⁽¹⁾	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate :	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CBE	t	3 628 5 074 1 914 3 332 4 252 625 1 675 311 126 76 21 013 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 (1) (segue)	5210 31 10					
	5210 31 90					
	5210 32 00					
	5210 39 00					
	5210 41 00					
	5210 42 00					
	5210 49 00					
	5210 51 00					
	5210 52 00					
	5210 59 00					
	5211 11 00					
	5211 12 00					
	5211 19 00					
	5211 21 00					
	5211 22 00					
	5211 29 00					
	5211 31 00					
	5211 32 00					
	5211 39 00					
	5211 41 00					
	5211 42 00					
	5211 43 00					
	5211 49 11					
	5211 49 19					
	5211 49 90					
	5211 51 00					
	5211 52 00					
	5211 59 00					
	5212 11 10					
	5212 11 90					
	5212 12 10					
	5212 12 90					
	5212 13 10					
	5212 13 90					
	5212 14 10					
	5212 14 90					
	5212 15 10					
	5212 15 90					
	5212 21 10					
	5212 21 90					
	5212 22 10					
	5212 22 90					
	5212 23 10					
5212 23 90						
5212 24 10						
5212 24 90						
5212 25 10						
5212 25 90						
ex 5811 00 00						
ex 6308 00 00						
2 a)	5208 31 00	a) di cui :	Cina	D	t	363
	5208 32 11	non greggi né imbianchiti		F		507
	5208 32 13			I		191
	5208 32 15			BNL		(1)
	5208 32 19			UK		425
	5208 32 91			IRL		63
	5208 32 93			DK		168
	5208 32 95			GR		158
	5208 32 99			E		13
	5208 33 00			P		8
	5208 39 00					
	5208 41 00					
	5208 42 00					
	5208 43 00					
	5208 49 00					
	5208 51 00					

(1) Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 a) (segue)	5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00					
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia :	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CBE	t	685 395 312 2.305 178 55 84 66 80 80 4 240 (*)

(*) Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 (segue)	5513 19 00					
	5513 21 10					
	5513 21 30					
	5513 21 90					
	5213 22 00					
	5513 23 00					
	5513 29 00					
	5513 31 00					
	5513 32 00					
	5513 33 00					
	5513 39 00					
	5513 41 00					
	5513 42 00					
	5513 43 00					
	5513 49 00					
	5514 11 00					
	5514 12 00					
	5514 13 00					
	5514 19 00					
	5514 21 00					
	5514 22 00					
	5514 23 00					
	5514 29 00					
	5514 31 00					
	5514 32 00					
	5514 33 00					
	5514 39 00					
	5514 41 00					
	5514 42 00					
	5514 43 00					
	5514 49 00					
	5515 11 10					
	5515 11 30					
	5515 11 90					
	5515 12 10					
	5515 12 30					
	5515 12 90					
	5515 13 11					
	5515 13 19					
	5515 13 91					
	5515 13 99					
	5515 19 10					
	5515 19 30					
	5515 19 90					
	5515 21 10					
	5515 21 30					
	5515 21 90					
	5515 22 11					
	5515 22 19					
	5515 22 91					
	5515 22 99					
	5515 29 10					
	5515 29 30					
	5515 29 90					
	5515 91 10					
	5515 91 30					
	5515 91 90					
5515 92 11						
5515 92 19						
5515 92 91						
5515 92 99						
5515 99 10						
5515 99 30						
5515 99 90						
5803 90 30						
ex 5905 00 70						
ex 6308 00 00						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 a)	5512 19 10	a) di cui :	Cina	D	t	69
	5512 19 90	non greggi né imbianchiti		F		40
	5512 29 10			I		31
	5512 29 90			BNL		(¹)
	5512 99 10			UK		18
	5512 99 90			IRL		5
				DK		8
	5513 21 10			GR		8
	5513 21 30			E		8
	5513 21 90			P		8
	5513 22 00					
	5513 23 00					
	5513 29 00					
	5513 31 00					
	5513 32 00					
	5513 33 00					
	5513 39 00					
	5513 41 00					
	5513 42 00					
	5513 43 00					
	5513 49 00					
	5514 21 00					
	5514 22 00					
	5514 23 00					
	5514 29 00					
	5514 31 00					
	5514 32 00					
	5514 33 00					
	5514 39 00					
	5514 41 00					
	5514 42 00					
	5514 43 00					
	5514 49 00					
	5515 11 30					
	5515 11 90					
	5515 12 30					
	5515 12 90					
	5515 13 19					
	5515 13 99					
	5515 19 30					
	5515 19 90					
	5515 21 30					
	5515 21 90					
	5515 22 19					
	5515 22 99					
	5515 29 30					
	5515 29 90					
	5515 91 30					
	5515 91 90					
	5515 92 19					
	5515 92 99					
	5515 99 30					
	5515 99 90					
	5803 90 30					
	ex 5905 00 70					
	ex 6308 00 00					

(¹) Vedi appendice.

GRUPPO I B

Categoria N.	Codice-NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	6105 10 00 6105 20 10 6108 19 10 ex 6109 10 00 ex 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	1 000 pezzi	1 780 1 738 968 662 1 016 50 147 55 162 18 6 614 (*)
5	6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover, con o senza maniche, slipover, twinset, giubbetti e giacche, a maglia di lana di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	1 000 pezzi	1 930 1 169 1 016 518 1 572 (*) 53 129 47 92 15 6 541 (*)
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	1 000 pezzi	3 537 1 442 1 050 1 040 (*) 623 70 331 54 129 21 8 297 (*)
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse a maglia o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	1 000 pezzi	709 340 371 148 211 24 63 28 42 10 1 946

(*) Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	1 000 pezzi	3 587 848 884 617 1 149 65 442 50 125 18 7 785

GRUPPO II A

Categoria N.	Codice-NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	5802 11 00 5802 19 00 6302 60 00	Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	t	1 057 507 472 288 733 29 274 23 30 6 3 419
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, tessuta	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	t	(¹)
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco non preparati per la vendita al minuto	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	t	1 527 694 1 026 2 065 405 29 161 49 72 13 6 041
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di cinghia, esclusi i tessuti di cotone riccio di tipo spugna e i nastri, galloni e simili, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	t	800 518 407 256 603 37 110 61 20 15 2 827

⁽¹⁾ Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quelle di cotone riccio di tipo spugna	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	t	1 402 837 682 536 743 46 136 468 221 ⁽¹⁾ 23 5 094

⁽¹⁾ Vedi appendice.

GRUPPO II B

Categoria N.	Codice-NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	ex 6111 10 90 ex 6111 20 90 ex 6111 30 90 ex 6111 90 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	1 000 paia	2 010 4 795 905 1 254 1 778 54 357 78 270 70 11 571
13	6107 11 00 ex 6107 12 00 6108 21 00 ex 6108 22 00	Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazzo e per bambini piccoli (bébés), a maglia di cotone o di fibre tessili sintetiche	Cina	D F BNL UK IRL	1 000 pezzi	4 679 1 111 848 30 000 70
15 B	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	F I BNL IRL	1 000 pezzi	350 82 140 6
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci	Cina	F UK	1 000 pezzi	240 140
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 10	Giacche e giacchette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	F I UK	1 000 pezzi	158 70 94
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 92 00 6207 99 00	Canottiere (magliette), slips, mutande, camicie da notte e pigiami in tessuto, per uomo e ragazzo	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	t	118 90 192 35 129 3 42 5 15 6 635

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, di tessuti di cotone	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	1 000 pezzi	19 853 7 152 10 834 13 136 10 902 402 2 268 497 865 81 65 990
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	1 000 pezzi	2 316 865 627 394 616 25 115 51 137 27 5 173
24	6107 21 00 ex 6107 22 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19	Pigiama a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo Pigiama e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	Cina	D F I BNL UK	1 000 pezzi	3 756 716 358 262 298
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE	1 000 pezzi	1 079 437 363 136 500 17 80 37 95 22 2 766
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), tessute o a maglia	Cina	UK	1 000 pezzi	234
28	6103 41 10 6103 42 10 6103 43 10 6103 49 10 6104 61 10 6104 62 10 6104 63 10 6104 69 10	Pantaloni a maglia (esclusi gli short), non per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	BNL	1 000 pezzi	61

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 ex 6207 91 00 ex 6207 92 00 ex 6207 99 00 6210 10 99 6210 40 00 ex 6211 20 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90	Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa, vestiti, completi e insiemi da sci composti di 2 o 3 pezzi e altri indumenti, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 72 e 76, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina (*)	F I	t	340 365
83	6101 10 10 6101 10 90 6101 20 10 6101 20 90 6101 30 10 6101 30 90 6102 10 10 6102 10 90 6102 20 10 6102 20 90 6102 30 10 6102 30 90 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6103 41 90 6103 42 90 6103 43 90 6103 49 91 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6104 61 90 6104 62 90 6104 63 90 6104 69 91 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10 ex 6109 10 00 ex 6109 90 10 ex 6109 90 30 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Indumenti a maglia, diversi dagli indumenti delle categorie 1 fino a 82 di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D F	t	281 193

(*) Vedi appendice.

GRUPPO III A

Categoria N.	Codice-NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza Sacchi di tessuti fabbricati con lamette o forme simili	Cina	F BNL UK	t	486 3 343 729
36	ex 5408 10 00 ex 5408 21 00 ex 5408 22 10 ex 5408 22 90 ex 5408 23 10 ex 5408 23 90 ex 5408 24 00 ex 5408 31 00 ex 5408 32 00 ex 5408 33 00 ex 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre tessili artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri :	Cina	F	t	260
37	ex 5516 11 00 ex 5516 12 00 ex 5516 13 00 ex 5516 14 00 ex 5516 21 00 ex 5516 22 00 ex 5516 23 10 ex 5516 23 90 ex 5516 24 00 ex 5516 31 00 ex 5516 32 00 ex 5516 33 00 ex 5516 34 00 ex 5516 41 00 ex 5516 42 00 ex 5516 43 00 ex 5516 44 00 ex 5516 91 00 ex 5516 92 00 ex 5516 93 00 ex 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, diversi dai nastri, galloni e simili, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia :	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P CBE	t	2 110 1 181 1 015 731 1 418 67 843 80 157 45 7 647
37 a)	ex 5516 12 00 ex 5516 13 00 ex 5516 14 00 ex 5516 22 00 ex 5516 23 10 ex 5516 23 90 ex 5516 24 00 ex 5516 32 00 ex 5516 33 00 ex 5516 34 00 ex 5516 42 00 ex 5516 43 00 ex 5516 44 00 ex 5516 92 00 ex 5516 93 00 ex 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	a) di cui : non greggi né imbianchiti	Cina	D F I BNL UK IRL DK GR E P	t	633 354 305 219 425 20 253 24 47 14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 3604 19 90 3604 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende (diverse dalle tendine) ed altri manufatti per l'arredamento, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	I	t	462
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti, tessuti o a maglia, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumachs o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati; rivestimenti in feltro per pavimenti	Cina	F	t	233
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	I	t	473

GRUPPO III B

Categoria N.	Codice-NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche Guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli impregnati o spalmati di materie plastiche	Cina	D F UK E	1 000 paira	4 862 3 038 1 580 (*) 1 100
67	5807 90 90 ex 6111 10 90 ex 6111 20 90 ex 6111 30 90 ex 6111 90 00 6113 00 10 6115 93 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata	Cina	D	t	947
69	6108 11 10	Sottovesti e sottogonne a maglia, di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	Cina	F	1 000 pezzi	284
71	ex 6111 10 90 ex 6111 20 90 ex 6111 30 90 ex 6111 90 00	Indumenti a maglia per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili o artificiali diversi della categoria 68	Cina	F	t	200

(*) Vedi appendice.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Cina	UK	1 000 pezzi	55
80	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	F UK	t	140 146
82	6105 20 90 ex 6105 90 10 6107 12 00 ex 6107 19 00 ex 6107 22 00 6107 29 00 6108 11 90 6108 19 90 ex 6108 22 00 6108 29 00 6108 32 90 6108 39 00 ex 6109 90 10 ex 6109 90 30	Canottiere (magliette), camicia da notte e pigiama, slips, mutande e altra (biancheria intima) a maglia, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali	Cina	F BNL UK	t	67 37 73
87	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00 ex 6217 10 10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	Cina	F UK	t	170 85

GRUPPO III C

Categoria N.	Codice-NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	Cina	F BNL	t	334 182
110	6306 41 00 6306 49 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati : esclusi quelli di fibre tessili sintetiche	Cina	F	t	486

Appendice

Categoria	Paese fornitore	Disposizioni																						
2	Cina	<p>La Cina può esportare nella CEE i seguenti quantitativi di tessuti di larghezza inferiore a 115 cm (codici NC 5208 11 90, 5208 12 11, 5208 12 91, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 90, 5208 22 11, 5208 22 91, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 11, 5208 32 91, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 31 10, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 19, 5211 49 90, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, ex 5811 00 00, e ex 6308 00 00):</p> <table border="1" data-bbox="710 753 1013 1135"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>(in tonnellate)</i></th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1988</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D</td><td style="text-align: center;">280</td></tr> <tr><td>F</td><td style="text-align: center;">290</td></tr> <tr><td>I</td><td style="text-align: center;">130</td></tr> <tr><td>BNL</td><td style="text-align: center;">194</td></tr> <tr><td>UK</td><td style="text-align: center;">242</td></tr> <tr><td>IRL</td><td style="text-align: center;">35</td></tr> <tr><td>DK</td><td style="text-align: center;">35</td></tr> <tr><td>GR</td><td style="text-align: center;">18</td></tr> <tr><td>CEE</td><td style="text-align: center;">1 224</td></tr> </tbody> </table>	<i>(in tonnellate)</i>			1988	D	280	F	290	I	130	BNL	194	UK	242	IRL	35	DK	35	GR	18	CEE	1 224
<i>(in tonnellate)</i>																								
	1988																							
D	280																							
F	290																							
I	130																							
BNL	194																							
UK	242																							
IRL	35																							
DK	35																							
GR	18																							
CEE	1 224																							
2	Cina	<p>La Cina può esportare nella CEE i seguenti quantitativi supplementari di garze per fasciature (codici NC 5208 11 10 e 5208 21 10):</p> <table border="1" data-bbox="710 1233 1013 1616"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>(in tonnellate)</i></th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1988</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D</td><td style="text-align: center;">333</td></tr> <tr><td>F</td><td style="text-align: center;">252</td></tr> <tr><td>I</td><td style="text-align: center;">450</td></tr> <tr><td>BNL</td><td style="text-align: center;">174</td></tr> <tr><td>UK</td><td style="text-align: center;">266</td></tr> <tr><td>IRL</td><td style="text-align: center;">18</td></tr> <tr><td>DK</td><td style="text-align: center;">22</td></tr> <tr><td>GR</td><td style="text-align: center;">15</td></tr> <tr><td>CEE</td><td style="text-align: center;">1 530</td></tr> </tbody> </table>	<i>(in tonnellate)</i>			1988	D	333	F	252	I	450	BNL	174	UK	266	IRL	18	DK	22	GR	15	CEE	1 530
<i>(in tonnellate)</i>																								
	1988																							
D	333																							
F	252																							
I	450																							
BNL	174																							
UK	266																							
IRL	18																							
DK	22																							
GR	15																							
CEE	1 530																							
2	Cina	<p>Possibilità di trasferimento con la categoria 3 di un quantitativo massimo pari al 40 % della categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento, fatta eccezione per il Benelux, in cui le categorie 2 e 3 sono fuse.</p>																						
2 a)	Cina	<p>Nei confronti del Benelux si applicano i seguenti livelli per questa categoria, fusa con la categoria 3 a):</p> <table border="1" data-bbox="710 1823 1013 1976"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>(in tonnellate)</i></th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1988</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BNL</td><td style="text-align: center;">218</td></tr> </tbody> </table>	<i>(in tonnellate)</i>			1988	BNL	218																
<i>(in tonnellate)</i>																								
	1988																							
BNL	218																							

Categoria	Paese fornitore	Disposizioni																														
3	Cina	Possibilità di trasferimento con la categoria 2 di un quantitativo massimo pari al 40 % della categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento, fatta eccezione per il Benelux, in cui le categorie 2 e 3 sono fuse.																														
3 a)	Cina	Vedi categoria 2 a).																														
4	Cina	Possibilità di convertire 250 000 pezzi nell'ambito della quota CEE in 500 000 magliette (codici NC: 6109 10 00 e 6109 90 30), come segue: <i>(in migliaia di pezzi)</i>																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pezzi della categoria 4</th> <th>Magliette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>70</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>58</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>37</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>BNL</td> <td>25</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>UK</td> <td>48</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>IRL</td> <td>2,5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>DK</td> <td>6</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>GR</td> <td>3,5</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>CEE</td> <td>250</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>		Pezzi della categoria 4	Magliette	D	70	140	F	58	116	I	37	74	BNL	25	50	UK	48	96	IRL	2,5	5	DK	6	12	GR	3,5	7	CEE	250	500
	Pezzi della categoria 4	Magliette																														
D	70	140																														
F	58	116																														
I	37	74																														
BNL	25	50																														
UK	48	96																														
IRL	2,5	5																														
DK	6	12																														
GR	3,5	7																														
CEE	250	500																														
5	Cina	Nell'ambito dei limiti quantitativi fissati nel presente allegato, per la Comunità e per il Regno Unito si applicano i seguenti limiti parziali: Maglioni e pullover di peli fini (per il Regno Unito questi limiti parziali riguardano anche i prodotti di lana dello stesso tipo): <i>(in pezzi)</i>																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1988</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEE</td> <td>57 910</td> </tr> <tr> <td>UK</td> <td>12 900</td> </tr> </tbody> </table>		1988	CEE	57 910	UK	12 900																								
	1988																															
CEE	57 910																															
UK	12 900																															
6	Cina	La Cina può esportare nella CEE i seguenti quantitativi supplementari di calzoncini (codici NC: 6203 41 90, 6203 42 90, 6203 43 90 e 6203 49 50): <i>(in migliaia di pezzi)</i>																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1988</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>247</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>BNL</td> <td>85 (*)</td> </tr> <tr> <td>UK</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>IRL</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>DK</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>GR</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>CEE</td> <td>746</td> </tr> </tbody> </table>		1988	D	247	F	131	I	103	BNL	85 (*)	UK	137	IRL	6	DK	25	GR	12	CEE	746										
	1988																															
D	247																															
F	131																															
I	103																															
BNL	85 (*)																															
UK	137																															
IRL	6																															
DK	25																															
GR	12																															
CEE	746																															
		(*) Per quanto riguarda il Benelux i quantitativi sono aggiunti alla quota corrispondente relativa alla categoria 6.																														

Categoria	Paese fornitore	Disposizioni										
6 (segue)	Cina	<p>Entro i limiti quantitativi fissati nell'allegato, per il Benelux si applicano i seguenti limiti parziali:</p> <p>Pantaloni :</p> <p style="text-align: center;"><i>(in migliaia di pezzi)</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1988</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BNL</td> <td style="text-align: center;">495</td> </tr> </table>		1988	BNL	495						
	1988											
BNL	495											
20	Cina	Vedi categoria 39.										
39	Cina	<p>I limiti quantitativi fissati nell'allegato comprendono la biancheria da letto di cui alla categoria 20.</p> <p>Nell'ambito dei limiti quantitativi fissati nell'allegato, per la Francia si applicano i seguenti limiti parziali :</p> <p>Biancheria per la casa non ricamata :</p> <p style="text-align: center;"><i>(in tonnellate)</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1988</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: center;">203</td> </tr> </table> <p>Entro i limiti quantitativi per la biancheria da letto, fissati nell'allegato, per il Benelux e la Spagna si applicano i seguenti limiti parziali :</p> <p style="text-align: center;"><i>(in tonnellate)</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1988</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BNL</td> <td style="text-align: center;">51</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> </table>		1988	F	203		1988	BNL	51	E	55
	1988											
F	203											
	1988											
BNL	51											
E	55											
78	Cina	I limiti quantitativi fissati nell'allegato comprendono gli altri indumenti per donne o ragazze della categoria 81.										
10	Cina	<p>Entro i limiti quantitativi fissati nel presente allegato, per il Regno Unito si applicano i seguenti limiti parziali :</p> <p>Guanti a maglia di cui alla precedente categoria 10, impregnati o ricoperti di materie plastiche (codice NC 6116 10 10) :</p> <p style="text-align: center;"><i>(in migliaia di paia)</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1988</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UK</td> <td style="text-align: center;">243</td> </tr> </table>		1988	UK	243						
	1988											
UK	243											
58	Cina	Per quanto riguarda la Grecia saranno tenute ulteriori consultazioni sulle importazioni.										

Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, il 19 % di tutti i limiti quantitativi fissati nell'allegato è destinato alla fiera di Berlino, fatta eccezione per le seguenti categorie : 13, 23, 24, 26, 67, 73, 76 e 83.

REGOLAMENTO (CEE) N. 711/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 marzo 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali; alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,29	172,39
0712 90 19	12,29	172,39
1001 10 10	68,97	260,88 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	68,97	260,88 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	7,92	188,14
1001 90 99	7,92	188,14
1002 00 00	47,51	166,61 ⁽³⁾
1003 00 10	41,19	173,02
1003 00 90	41,19	173,02
1004 00 10	97,72	148,06
1004 00 90	97,72	148,06
1005 10 90	12,29	172,39 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	12,29	172,39 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	35,81	176,41 ⁽⁴⁾
1008 10 00	41,19	99,17
1008 20 00	41,19	144,67 ⁽⁴⁾
1008 30 00	41,19	62,18 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	41,19	62,18
1101 00 00	26,15	278,16
1102 10 00	82,12	248,02
1103 11 10	120,58	418,04
1103 11 90	26,31	298,48

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 712/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 marzo 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0,36	0,36	0,36
1001 90 99	0	0,36	0,36	0,36
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	10,76	10,76	10,76
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0,50	0,50	0,50

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	0,64	0,64	0,64	0,64
1107 10 19	0	0,48	0,48	0,48	0,48
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 713/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 657/88 ⁽⁶⁾, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 9 al 15 marzo 1988 per la lira sterlina e la lira italiana danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per il Regno Unito e l'Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**

[regolamento (CEE) n. 3294/86]

1 ECU =	48,2869	FB
=	2,34113	DM
=	8,93007	Dkr
=	186,735	Dra
=	156,526	Pta
=	7,85183	FF
=	0,873900	£Irl
=	1 725,91	Lit
=	2,63785	Fl
=	0,756539	£UK

REGOLAMENTO (CEE) N. 714/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci 1006 10, 1006 20 e 1006 30 della nomenclatura combinata ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 4042/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 655/88 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4042/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.
⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 88.
⁽⁵⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86
1006 10 91	—	320,59	156,69	—
1006 10 99	—	293,42	143,11	220,07
1006 20 10	—	400,74	196,77	—
1006 20 90	—	366,78	179,79	275,09
1006 30 11	13,05	528,63	252,39	—
1006 30 19	12,97	595,91	286,07	446,93
1006 30 91	13,90	562,99	269,14	—
1006 30 99	13,90	638,82	307,06	479,12
1006 40 00	0,00	164,75	79,37	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 715/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2604/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 656/88 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
1006 10 91	0	0	0	—
1006 10 99	0	0	0	—
1006 20 10	0	0	0	—
1006 20 90	0	0	0	—
1006 30 11	0	0	0	—
1006 30 19	0	0	0	—
1006 30 91	0	0	0	—
1006 30 99	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 716/88 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1787/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 612/88⁽⁴⁾; ha avviato, in determinati membri o regioni di Stato membro e per determinati gruppi di qualità, l'acquisto all'intervento ed ha stabilito i prezzi di acquisto nel settore delle carni bovine;

considerando che in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 6 bis, paragrafo 4 e all'articolo 3, para-

grafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3350/87⁽⁶⁾, è opportuno modificare, sulla scorta dei dati e delle quotazioni di cui dispone la Commissione, i prezzi d'acquisto conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1787/87 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 60 del 5. 3. 1988, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 33.

ALLEGATO

Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto anteriore	
		taglio diritto (1)	taglio a pistola (2)
AU2	303,635	242,908	227,726
AU3	299,465	239,572	224,599
AR2	302,430	241,944	226,823
AR3	298,097	238,478	223,573
AO2	282,141	225,713	211,606
AO3	277,854	222,283	208,391
CU2	312,827	250,262	234,620
CU3	308,530	246,824	231,398
CU4	299,936	239,949	224,952
CR3	293,975	235,180	220,481
CR4	285,430	228,344	214,073
CO3	283,468	226,774	212,601

(1) Coefficiente di conversione 0,80.

(2) Coefficiente di conversione 0,75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 717/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3907/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁵⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 634/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore dell'esportazione del pollame e modifica il regolamento (CEE) n. 189/86⁽⁶⁾, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore del pollame ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁷⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁸⁾; che è necessario modificare detta nomenclatura per rendere la fissazione delle restituzioni rispondente alle esigenze del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato I. La nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al settore 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificata conformemente all'allegato II.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.

3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni	
		ECU/100 unità	
0105 11 00 000	01	4,20	
0105 19 10 000	01	8,40	
0105 19 90 000	01	4,20	
		ECU/100 kg	
0105 91 00 000	01	24,00	
0207 10 11 000	01	37,00	
0207 10 15 000	04	55,00	
	05	45,00	
	06	37,00	
0207 10 19 100 (*)	04	59,00	
	05	49,00	
	06	37,00	
0207 10 19 900 (*)	01	37,00	
0207 10 31 000	01	37,00	
0207 10 39 000	01	37,00	
0207 10 51 000	01	55,00	
0207 10 55 000	01	55,00	
0207 10 59 000	01	55,00	
0207 21 10 000	04	55,00	
	05	45,00	
	06	37,00	
0207 21 90 100 (*)	04	59,00	
	05	49,00	
	06	37,00	
0207 21 90 900 (*)	01	37,00	
0207 22 10 000	01	37,00	
0207 22 90 000	01	37,00	
0207 23 11 000	01	55,00	
0207 23 19 000	01	55,00	
0207 39 11 110	01	10,00 (?)	
0207 39 11 190	—	—	
0207 39 11 910	—	—	
0207 39 11 990	01	74,00	
0207 39 13 000	02	53,00	
	03	43,00	
0207 39 15 000	01	15,00	
0207 39 21 000	01	58,00	
0207 39 23 000	02	69,00	
	03	55,00	

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 kg
0207 39 25 100	02	53,00
	03	43,00
0207 39 25 900	—	—
0207 39 31 110	01	10,00 (2)
0207 39 31 190	—	—
0207 39 31 910	—	—
0207 39 31 990	01	74,00
0207 39 33 000	01	38,00
0207 39 35 000	01	15,00
0207 39 41 000	01	58,00
0207 39 43 000	01	30,00
0207 39 45 000	01	53,00
0207 39 47 100	01	15,00
0207 39 47 900	—	—
0207 39 55 110	01	10,00 (2)
0207 39 55 190	—	—
0207 39 55 910	—	—
0207 39 55 990	01	74,00
0207 39 57 000	01	55,00
0207 39 65 000	01	15,00
0207 39 73 000	01	58,00
0207 39 77 000	02	69,00
	03	55,00
0207 41 10 110	01	10,00 (2)
0207 41 10 190	—	—
0207 41 10 910	—	—
0207 41 10 990	01	74,00
0207 41 11 000	02	53,00
	03	43,00
0207 41 21 000	01	15,00
0207 41 41 000	01	58,00
0207 41 51 000	02	69,00
	03	55,00
0207 41 71 100	02	53,00
	03	43,00
0207 41 71 900	—	—
0207 42 10 110	01	10,00 (2)
0207 42 10 190	—	—
0207 42 10 910	—	—
0207 42 10 990	01	74,00
0207 42 11 000	01	38,00
0207 42 21 000	01	15,00
0207 42 41 000	01	58,00
0207 42 51 000	01	30,00
0207 42 59 000	01	53,00
0207 42 71 100	01	15,00
0207 42 71 900	—	—
0207 43 15 110	01	10,00 (2)
0207 43 15 190	—	—
0207 43 15 910	—	—
0207 43 15 990	01	74,00
0207 43 21 000	01	55,00
0207 43 31 000	01	15,00
0207 43 53 000	01	58,00
0207 43 63 000	02	69,00
	03	55,00
1602 39 11 100	01	29,00 (2)
1602 39 11 900	—	— (2)

(¹) Per le destinazioni seguenti :

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Egitto, Irak, Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman e gli Emirati Arabi Uniti,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e di quelle di cui al punto 02,

04 Egitto, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman e gli Emirati Arabi Uniti,

05 Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Singapore,

06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui ai punti 04 e 05.

(²) Il tenore d'acqua, di proteine e di materie grasse è determinato con i seguenti metodi descritti nelle norme ISO (International Organization for Standardization) :

Acqua : ISO 1442-1973.

Proteine : moltiplicare il tenore di azoto, determinato secondo la norma ISO 937-1978 per il coefficiente 6,25.

Materie grasse : ISO 1443-1973.

(³) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(⁴) Vedi allegato II.

ALLEGATO II

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0207 39 11	----- disossati : - Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente : - aventi un rapporto acqua-proteine che non supera 4,3 e un rapporto grassi-proteine che non supera 1,2 (1) - altri - altri : - Codrioni disossati - altri	0207 39 11 110 0207 39 11 190 0207 39 11 910 0207 39 11 990
0207 39 31	----- disossati : - Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente : - aventi un rapporto acqua-proteine che non supera 4,3 e un rapporto grassi-proteine che non supera 1,2 (1) - altri - altri : - Codrioni disossati - altri	0207 39 31 110 0207 39 31 190 0207 39 31 910 0207 39 31 990
0207 39 55	----- di anatre o di faraone : - Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente : - aventi un rapporto acqua-proteine che non supera 4,3 e un rapporto grassi-proteine che non supera 1,2 (1) - altri - altri : - Codrioni disossati - altri	0207 39 55 110 0207 39 55 190 0207 39 55 910 0207 39 55 990
0207 41 10	----- disossati : - Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente : - aventi un rapporto acqua-proteine che non supera 4,3 e un rapporto grassi-proteine che non supera 1,2 (1) - altri - altri : - Codrioni disossati - altri	0207 41 10 110 0207 41 10 190 0207 41 10 910 0207 41 10 990
0207 42 10	----- disossati : - Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente : - aventi un rapporto acqua-proteine che non supera 4,3 e un rapporto grassi-proteine che non supera 1,2 (1) - altri - altri : - Codrioni disossati - altri	0207 42 10 110 0207 42 10 190 0207 42 10 910 0207 42 10 990
0207 43 15	----- di anatre o di faraone : - Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente : - aventi un rapporto acqua-proteine che non supera 4,3 e un rapporto grassi-proteine che non supera 1,2 (1) - altri - altri : - Codrioni disossati - altri	0207 43 15 110 0207 43 15 190 0207 43 15 910 0207 43 15 990

(1) Il tenore d'acqua, di proteine e di materie grasse è determinato con i seguenti metodi descritti nelle norme ISO (International Organization for Standardization):

Acqua: ISO 1442-1973;

Proteine: moltiplicare il tenore di azoto, determinato secondo la norma ISO 937-1978 per il coefficiente 6,25;

Materie grasse: ISO 1443-1973.

REGOLAMENTO (CEE) N. 718/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4000/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁵⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova

induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 633/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che, a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova e modifica il regolamento (CEE) n. 188/86⁽⁶⁾, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore delle uova ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁷⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.
2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.
3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	5,20 (2)
0407 00 19 000	02	3,50 (2)
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	01	32,00
0408 11 10 000	01	149,00
0408 19 11 000	01	65,00
0408 19 19 000	01	71,00
0408 91 10 000	01	146,00
0408 99 10 000	01	37,00

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America.

(2) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee, e sulle quali vengono stampati il numero distintivo dell'azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2782/75 (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100).

REGOLAMENTO (CEE) N. 719/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4000/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento delle industrie trasformatrici per i prodotti di base considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(Ecu / 100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :	
	— di volatili da cortile :	
0407 00 30	— — altri	32,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
	— tuorli :	
0408 11	— — essiccati :	
ex 0408 11 10	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	149,00
0408 19	— — — altri :	
	— — — — atti ad uso alimentare :	
ex 0408 19 11	— — — — — liquidi : non edulcorati	65,00
ex 0408 19 19	— — — — — congelati : non edulcorati	71,00
	— altri :	
0408 91	— — essiccati	
ex 0408 91 10	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	146,00
0408 99	— — — altri :	
ex 0408 99 10	— — — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	37,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 720/88 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1988****che fissa, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1988, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione delle Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Portogallo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726/87⁽⁴⁾, occorre fissare i quantitativi di oli e di grassi da mettere in consumo in detto paese, nonché i limiti del volume annuo d'importazione di tali prodotti; che occorre fissare tali valori conformemente ai criteri definiti all'articolo 292 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, i quantitativi da mettere in consumo in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati:

- a) 65 000 t di olio di soia,
- b) 110 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,
- c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.

2. Per detto periodo, i limiti del volume d'importazione in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati:

- a) 65 000 t di olio di soia,
- b) 98 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,
- c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1987, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 721/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che gli organismi d'intervento danese, tedesco, irlandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 800 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° luglio 1987,
- 800 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° novembre 1987,
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° novembre 1987,
- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° luglio 1987.

2. La vendita è effettuata secondo la procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 2326/79.

3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro e non oltre le ore 12 del 16 maggio 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 722/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 in ordine alla concessione dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che per incoraggiare la conclusione di contratti tra le associazioni di produttori agricoli di pomodori e i trasformatori o le loro associazioni, l'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86, ha previsto l'erogazione di un premio supplementare a favore del trasformatore a determinate condizioni; che, in particolare, i contratti conclusi con un'associazione od un'unione di associazioni di produttori devono riguardare una percentuale considerevole del quantitativo complessivo trasformato dal trasformatore, percentuale che con il regolamento (CEE) n. 3732/87 del Consiglio⁽³⁾ è stata fissata al 60 % e, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, al 15 %;

considerando che fra le modalità di applicazione del premio supplementare è opportuno definire in particolare la nozione di « associazioni di produttori »; che occorre intendere per associazioni di produttori le organizzazioni di produttori legalmente riconosciute in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88⁽⁵⁾, nonché le associazioni costituite per concentrare l'offerta e permettere di beneficiare segnatamente del premio suddetto; che tuttavia queste ultime associazioni non devono recare pregiudizio alle organizzazioni di produttori operanti nel settore di cui trattasi;

considerando che è opportuno prevedere che la domanda di premio sia presentata contemporaneamente alla domanda di aiuto alla produzione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutti-

coli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 648/88⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per « associazioni di produttori » si intendono:

- le organizzazioni di produttori costituite e riconosciute a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72,
- le associazioni costituite ai fini della conclusione dei contratti di cui al citato articolo 3; dette associazioni sono riconosciute dallo Stato membro interessato, purché i loro soci non facciano parte di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e si impegnino a non conferire nemmeno parzialmente la loro produzione ad altre associazioni.

Articolo 2

Il trasformatore, l'associazione o l'unione di trasformatori hanno diritto al premio previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 se l'intero quantitativo di pomodori freschi consegnato in esecuzione dei contratti conclusi con associazioni di produttori è stato preso in consegna e se i quantitativi indicati nei contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 siano almeno pari alle « percentuali considerevoli determinate » stabilite dal Consiglio rispetto ai quantitativi complessivi trasformati in esecuzione dei contratti di cui al citato articolo 3.

Articolo 3

Ai fini della determinazione del premio da versare ad ogni beneficiario, si procede al calcolo della percentuale effettiva rappresentata dai quantitativi consegnati in esecuzione dei contratti specifici di cui all'articolo 3, para-

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1988, pag. 8.

grafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 sul totale dei quantitativi conferiti all'industria di trasformazione e che danno diritto ad un aiuto alla produzione. Ai fini del calcolo del premio, all'importo totale dell'aiuto alla produzione da versare si applica la percentuale effettiva di cui sopra.

Articolo 4

Il trasformatore presenta un'unica domanda di premio all'organismo designato dallo Stato membro interessato, contestualmente alla domanda di aiuto alla produzione da presentare a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regola-

mento (CEE) n. 1599/84. Tuttavia, per la campagna 1987/1988, la domanda di premio è depositata al più tardi il 15 aprile 1988.

La domanda di premio è corredata della prova che i contratti di trasformazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 sono stati conclusi con le associazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 723/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che fissa, per la campagna 1988, i prezzi di riferimento dei pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di pomodori, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione dei pomodori raccolti durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di gennaio al mese di dicembre; che i quantitativi minimi raccolti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e nell'ultima decade di dicembre non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tutto l'anno; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto per il periodo dal 1° aprile al 20 dicembre;

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

— dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorato delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel

settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 140, paragrafo 2, e dell'articolo 272, paragrafo 3 dell'atto di adesione, i corsi dei prodotti spagnoli e portoghesi non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento, rispettivamente durante la prima fase, per quanto concerne la Spagna, e durante la prima tappa per quanto concerne il Portogallo;

considerando che fino al 10 luglio i pomodori prodotti nella Comunità provengono essenzialmente da colture in serra; che i prezzi di riferimento fissati per questa parte di campagna di commercializzazione riguardano pertanto questo tipo di prodotto; che i pomodori importati nella Comunità da taluni paesi terzi provengono da coltura in pieno campo; che tali pomodori, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili, né per qualità né per prezzo, ai prodotti di serra; che è quindi opportuno applicare un coefficiente di adattamento ai corsi dei pomodori che non siano prodotti in serra;

considerando che nei mesi da ottobre a dicembre i pomodori importati da taluni paesi terzi provengono da colture in serra; che occorre applicare anche ai corsi di tali pomodori un coefficiente di adattamento, per renderli comparabili ai prezzi di riferimento calcolati in tale periodo sulla base dei prezzi di prodotti comunitari provenienti da colture non in serra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1988 i prezzi di riferimento per i pomodori (codice NC 0702 00), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

— aprile	197,27
— maggio	136,75
— dal 1° giugno al 10 luglio	99,96
— dall'11 luglio al 31 agosto	41,24
— settembre	44,63
— dal 1° ottobre al 20 dicembre	45,73

2. Per il calcolo del prezzo d'entrata :

- a) si applica ai corsi dei pomodori non prodotti in serra importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali :
- per aprile, il coefficiente 1,80
 - per maggio, il coefficiente 1,70
 - dal 1° giugno al 10 luglio, il coefficiente 1,65 ;
- b) si applica ai corsi dei pomodori prodotti in serra importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali, dal 1° ottobre al 20 dicembre, il coefficiente 0,65.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 724/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che fissa, per la campagna 1988, i prezzi di riferimento delle melanzane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di melanzane, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle melanzane raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di gennaio al mese di dicembre; che i quantitativi minimi raccolti dal 1° gennaio al 31 marzo, nonché nei mesi da novembre a dicembre, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 ottobre;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorata, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,
- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento

non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso o che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 140, paragrafo 2, e dell'articolo 272, paragrafo 3 dell'atto di adesione, i corsi dei prodotti spagnoli e portoghesi non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento, rispettivamente durante la prima fase, per quanto concerne la Spagna, e durante la prima tappa per quanto concerne il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988, i prezzi di riferimento delle melanzane (codice NC 0709 30 00), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— aprile:	87,72
— maggio:	82,00
— giugno:	77,78
— luglio:	69,85
— agosto:	46,72
— settembre:	50,09
— ottobre:	53,60

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 725/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁶⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁸⁾ per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁹⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 dellaCommissione⁽¹⁰⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 23 marzo all'11 maggio 1988 si procede alla vendita di circa:

- 13 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° aprile 1986,
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1986,
- 30 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° gennaio 1986.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Durante il periodo dal 23 marzo all'11 maggio 1988 si procede alla vendita di circa:

- 800 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° luglio 1987,
- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° novembre 1987,
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° novembre 1987,
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° luglio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽⁸⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.⁽⁹⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato II.

3. Gli organismi d'intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio de venta expresado en ECU por tonelada ⁽¹⁾(²) — Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾(²) — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾(²) — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾(²) — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾(²) — Prix de vente exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾(²) — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾(²) — Verkooprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾(²) — Preço de venda expresso em ECUs por tonelada ⁽¹⁾(²)

1. IRELAND	<i>Steers / Category C</i>	
Fillets	9 000	
Striploins	4 000	
2. DANMARK	<i>Ungtyre 1. kvalitet / Kategori A</i>	<i>Stude 1. kvalitet / Kategori C</i>
Filet med entrecôte og tyndsteg	3 860	3 760
3. UNITED KINGDOM	<i>Steers / Category C</i>	
Striploins	4 300	

- (¹) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.
- (²) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (³) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (⁴) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάρχει ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (⁵) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (⁶) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (⁷) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (⁸) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (⁹) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.
- (¹⁰) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
- (¹¹) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (¹²) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (¹³) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (¹⁴) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (¹⁵) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (¹⁶) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (¹⁷) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (¹⁸) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Precio de venta expresado en ECU por tonelada ⁽¹⁾(²) — Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾(²) — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾(²) — Τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾(²) — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾(²) — Prix de vente exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾(²) — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾(²) — Verkooprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾(²) — Preço de venda expresso em ECUs por tonelada ⁽¹⁾(²)

1. DANMARK	Ungtyre 1. kvalitet / Kategori A	Stude 1. kvalitet / Kategori C
Inderlår med kappe	3 800	3 700
Tykstegsfilet med kappe	3 220	3 120
Klump med kappe	3 225	3 125
Yderlår med lårtunge	3 545	3 365
Mørbrad med bimørbrad	8 755	8 655
Bryst og slag	1 870	1 800
2. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Bullen A / Kategorie A	Ochsen A / Kategorie C
Filet	11 625	11 415
Oberschalen	3 890	3 890
Unterschalen	3 700	3 645
Kugeln	3 685	3 610
Hüfte	3 360	3 365
Roastbeef	6 070	6 115
Kniekehlfleisch	2 425	2 350
Dünnung	1 740	1 740
Hesse	2 200	2 200
3. IRELAND	Steers / Category C	
Insides	3 805	
Outsides	3 360	
Knuckles	3 250	
Rumps	3 595	
Forequarters (excluding cube rolls)	2 590	
Plates and flanks	1 845	
Thin flanks	1 845	
Plates	1 845	
Shins and shanks	2 360	
Shins	2 315	
Shanks	2 315	
Fillets	10 625	
Striploins	4 715	

(1) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

(2) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(3) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(4) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(5) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(6) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(7) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(8) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(9) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

(10) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(11) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(12) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(13) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(14) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(15) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(16) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(17) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(18) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

4. UNITED KINGDOM

Steers / Category C

Topsides	3 925
Silversides	3 770
Thick flanks	3 360
Rumps	3 830
Foreribs	3 000
Thin flanks	1 895
Flanks (plate)	1 895
Shins and shanks	2 450
Pony parts	2 200
Clod and sticking	2 510
Brisket	2 415
Ponies	2 715
Fillets	9 790
Striplains	4 580

REGOLAMENTO (CEE) N. 726/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 164/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte di carni bovine non disossate; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzino; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 160/88⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁸⁾, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 164/88 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

- ⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
- ⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.
- ⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.
- ⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
- ⁽⁵⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
- ⁽⁶⁾ GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 23.
- ⁽⁷⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.
- ⁽⁸⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.
- ⁽⁹⁾ GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 36.

— circa 1 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga ed acquistate anteriormente al 1° ottobre 1986;

— circa 3 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1° maggio 1986;

— circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese ottobre ed acquistate anteriormente al 1° maggio 1986;

— circa 1 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1987;

— circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 1° dicembre 1986;

— circa 1 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano ed acquistate anteriormente al 1° marzo 1987;

— circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° novembre 1986.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 24 marzo 1988.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77,
- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

Il termine di due mesi per la presa in consegna di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è sostituito dal termine di un mese.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Articolo 4

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 5 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissata a 100 ECU per 100 kg per i quarti posteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, 100 kg di quarti posteriori non disossati corrispondono a 64 kg di carne disossata, previa rimozione del filetto e del controfiletto.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 164/88 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ECU por tonelada ⁽¹⁾ (²) Mindstepriiser i ECU/ton ⁽¹⁾ (²) Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ (²) Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾ (²) Minimum prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾ (²) Prix minimaux exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾ (²) Prezzi minimi espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾ (²) Minimumprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾ (²) Preço mínimo expresso em ECUs por tonelada ⁽¹⁾ (²)
Belgique/België	— <i>Quartiers arrière provenant des :</i> — <i>Achtervoeten afkomstig van :</i> Catégorie A / categorie A	1 500	1 750
Nederland	— <i>Achtervoeten afkomstig van :</i> Categorie A	2 000	1 750
United Kingdom	— <i>Hindquarters from :</i> Steers / Category C	2 000	1 750
Italia	— <i>Quarti posteriori provenienti dai :</i> Vitelloni / Categoria A	1 500	1 750
España	— <i>Trasero :</i> animales jóvenes machos	1 500	1 750
Bundesrepublik Deutschland	— <i>Hinterviertel :</i> Kategorie A	3 000	1 750
Ireland	— <i>Hindquarters from :</i> Steers / Category C	2 000	1 750

(¹) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

(²) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(³) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(⁴) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθηκευμένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάρχει ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(⁵) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(⁶) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(⁷) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(⁸) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(⁹) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

(¹⁰) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(¹¹) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(¹²) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(¹³) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(¹⁴) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(¹⁵) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(¹⁶) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(¹⁷) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(¹⁸) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- BELGIQUE/BELGIË:** Office belge de l'économie et de l'agriculture
rue de Trèves 82
1040-Bruxelles
Tél. 02/230 17 40, télex 240 76 OBEA BRU B
- Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Trierstraat 82
1040-Brussel
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107, Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/773 Telex: 04 11 56
- ESPAÑA:** Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
c/ Beneficencia 8
28003 Madrid
Tel. 222 29 61
Télex 23427 SENPA E
- IRELAND:** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- ITALIA:** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
I-00100 Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03
- NEDERLAND:** Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau
Ministerie van Landbouw en Visserij
Postbus 960
6430 AZ Hoensbroek
Tel. (045) 22 20 20
Telex: 56 396
- UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 727/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 165/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzino di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85⁽⁵⁾ della Commissione, fatte salve alcune disposizioni derogative adottate nel caso in cui le carni in oggetto siano immagazzinate in un altro Stato membro;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁷⁾;

considerando che a garanzia dell'esportatore delle carni vendute è necessario prevedere la costituzione della

cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine; che è opportuno altresì, per questa stessa ragione, rendere applicabile il codice addizionale n. 7034 di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 652/88⁽⁹⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/87 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1002/86⁽¹¹⁾, prevede che gli importi compensativi monetari possono essere fissati in anticipo solo se è prefissata anche la restituzione all'esportazione; che l'assenza di restituzioni per i prezzi di cui sopra rende impossibile il rispetto di tale requisito; che tuttavia, per ragioni di equità, è necessario derogare a tale requisito per consentire la fissazione anticipata degli importi compensativi per i pezzi di cui trattasi;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 1687/76⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 481/88⁽¹³⁾; che tuttavia l'allegato I di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre nell'esemplare di controllo, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 165/88 della Commissione⁽¹⁴⁾ deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

(3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

(5) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

(6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

(8) GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(9) GU n. L 68 del 14. 3. 1988, pag. 1.

(10) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

(11) GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 8.

(12) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(13) GU n. L 49 del 23. 2. 1988, pag. 11.

(14) GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 40.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di una parte delle scorte di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, tedesco, francese, irlandese e del Regno Unito.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85. Tuttavia, in deroga al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2824/85, può essere autorizzato il riconfezionamento anche delle carni immagazzinate fuori dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento che le detiene.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1).

2. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 24 marzo 1988.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. Il termine di due mesi per la presa in consegna di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è sostituito dal termine di tre mesi.

2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro sei mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a:

— 450 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), 4, lettera a) e 5, lettera a) dell'allegato I;

— 350 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b) dell'allegato I.

Articolo 4

Per quanto riguarda le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b) dell'allegato I vendute in virtù del presente regolamento:

- a) non è concessa alcuna restituzione all'esportazione,
- b) si applica il codice addizionale n. 7034 di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87, e
- c) in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo.

Qualora ci si avvalga della possibilità di cui alla lettera c):

- la domanda di fissazione anticipata deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo di esportazione,
- la domanda di fissazione anticipata deve essere corredata del relativo contratto di vendita,
- il titolo di esportazione può essere utilizzato solo per carni di intervento,
- nella casella 18 a) del titolo di esportazione figura una delle seguenti diciture in una delle lingue della Comunità:

- Válido únicamente para carnes de intervención vendidas con arreglo al Reglamento (CEE) nº 727/88
- Kun gyldig for interventionskød solgt i henhold til forordning (EØF) nr. 727/88
- Nur gültig für Interventionsfleisch — Verkauf gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 727/88
- Ισχύει μόνο για τα κρέατα παρέμβασης που πωλούνται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/88
- Valid only for intervention meat sold under Regulation (EEC) No 727/88
- Seulement valable pour les viandes d'intervention vendues sous règlement (CEE) nº 727/88
- Valido esclusivamente per carni di intervento vendute a norma del regolamento (CEE) n. 727/88
- Uitsluitend geldig voor vlees uit de interventievoorraden dat wordt verkocht in het kader van Verordening (EEG) nr. 727/88
- Apenas válido para carne de intervenção vendida nos termos do Regulamento (CEE) nº 727/88.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

Nell'allegato, parte I «Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento», sono aggiunti il seguente punto 42 e la relativa nota in calce:

(1) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

• 42. Regolamento (CEE) n. 727/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione ⁽⁴²⁾.

⁽⁴²⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 64. »

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 165/88 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ECU por tonelada ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Mindestpreise in ECU/ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Minimum prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prix minimaux exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prezzi minimi espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Minimumprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Preço mínimo expresso em ECUs por tonelada ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. DANMARK

a) Mørbrad med bimørbrad	6 000
Filet med entrecôte og tyndsteg	2 500
Inderlår med kappe	2 275
Tykstegsfilet med kappe	2 275
Klump med kappe	2 275
Yderlår med lårtunge	2 275
b) Bryst og slag	1 000
Øvrigt kød af forfjerdinger	1 000
Skank og muskel sammenhængende	1 000

2. FRANCE

a) Filet	5 500
Faux filet	2 500
Tende de tranche	2 275
Tranche grasse	2 275
Rumpsteak	2 275
Entrecôte	2 275
Gîte à la noix	2 275
b) Caisse B	1 000
Jarret	1 000
Caisse C	1 000
Boule de macreuse	1 000
Caisse A	1 000
Bavette	1 000
Boule de gîte	1 000

3. IRELAND

a) Fillets	6 650
Striploins	2 800
Insides	2 275
Outsides	2 275
Knuckles	2 275
Rumps	2 275
Cube rolls	2 400
b) Shins and shanks	1 000
Shanks	1 000
Shins	1 000
Plates and flanks	1 000
Forequarters	1 000
Flanks	1 000
Plates	1 000
Briskets	1 000
Shanks and/or shins	1 000
Flanks and/or plates	1 000

4. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

a) Roastbeef	2 500
Oberschalen	2 300
Unterschalen	2 300
Kugeln	2 300
Hüften	2 100

5. UNITED KINGDOM

a) Fillets	5 500
Striploins	2 800
Topsides	2 275
Silversides	2 275
Thick flanks	2 275
Rumps	2 275
b) Hindquarter skirts	1 000
Shins and shanks	1 000
Clod and sticking	1 000
Ponies	1 000
Pony parts	1 000
Striploin flank-edge	1 000
Thin flanks	1 000
Forequarter flanks	1 000
Briskets	1 000
Foreribs	1 000

⁽¹⁾ En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

⁽²⁾ I tilfælde, hvor varerne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽³⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽⁴⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθηκευμένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽⁵⁾ In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽⁶⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽⁷⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

- (¹) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (¹) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) nº 1805/77.
- (²) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2173/79.
- (²) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (²) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (²) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (²) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (²) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2173/79.
- (²) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (²) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (²) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no Regulamento (CEE) nº 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Adresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- DANMARK:** Direktoratet for Markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND:** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/773, Telex: 04 11 56
- FRANCE:** OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 26 06 43
- IRELAND:** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 728/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, della categoria di prodotti 97 (numero d'ordine 40.0970), originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio⁽²⁾, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi della categoria di prodotti 97 (numero d'ordine 40.0970), il massimale è fissato a 7 t; che alla data del 14 marzo 1988 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 22 marzo 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata nella Comunità all'importazione dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
(1)	(2)	(3)	(4)
40.0970	97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 729/88 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3815/87 relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/87 della Commissione⁽³⁾ ha previsto una vendita di quarti posteriori destinati ad essere esportati tal quali o previo disossamento; che per evitare il protrarsi del magazzinaggio di alcune carni bovine in Irlanda è opportuno porre in vendita, nell'ambito del citato regolamento, 1 000 t di quarti posteriori detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3815/87 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, è inserito il seguente trattino:
« — 1 000 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° novembre 1986 ».
- 2) Il testo dell'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 3) Il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 24.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio de venta expresado en ECU por 100 kg ⁽¹⁾
Salgspris i ECU pr. 100 kg af produkterne ⁽¹⁾
Verkaufspreise in ECU je 100 kg des Erzeugnisses ⁽¹⁾
Τιμή πώλησεως σε ECU ανά 100 χγρ προϊόντων ⁽¹⁾
Selling price in ECU per 100 kg of product ⁽¹⁾
Prix de vente en Écus par 100 kilogrammes de produits ⁽¹⁾
Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti ⁽¹⁾
Verkoopprijzen in Ecu per 100 kg produkt ⁽¹⁾
Preço de venda expresso em ECUs por 100 kg ⁽¹⁾

ITALIA

— *Quarti posteriori, detti pistola, provenienti dalla:*
Categoria A, classi U, R e O 205,00

UNITED KINGDOM

— *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R 205,00
— *Hindquarters, pistola cut at eighth rib, from:*
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R 205,00

IRELAND

— *Hindquarters, Straight cut at third rib, from:*
Category C, classes U, R and O 205,00
— *Hindquarters, pistola cut at eighth rib, from:*
Category C, classes U, R and O 205,00

⁽¹⁾ En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽¹⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα αποθεματοποιούνται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάρχει ο οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽¹⁾ Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽¹⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

⁽¹⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

ITALIA: Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
I-00100 Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

IRELAND: Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

REGOLAMENTO (CEE) N. 730/88 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 3549/87 relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute da alcuni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 3549/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 469/88⁽⁴⁾, ha previsto una vendita di quarti anteriori destinati ad essere esportati tal quali o previo disossamento; che è opportuno modificare taluni prezzi di vendita per tener conto dell'andamento della vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 3549/87 il testo relativo al Regno Unito è sostituito dal seguente testo:

• UNITED KINGDOM

— *Forequarters from:*

steers M / Steers H / Category C,

classes U, R and O:

50,0 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 337 del 27. 11. 1987, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 20. 2. 1988, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 731/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento destinate alla trasformazione e all'esportazione nell'ambito di programmi di aiuto organizzati da determinati Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 475/88 della Commissione⁽³⁾, ha previsto, per evitare l'ulteriore permanenza in magazzino di ingenti quantitativi di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento italiano e le elevate spese che ne derivano, la vendita di parte di tali scorte per l'esportazione, sotto forma di carni trasformate, nell'ambito di programmi di aiuto alimentare; che per gli stessi motivi è opportuno prevedere la vendita per finalità analoghe di parte delle scorte detenute dall'organismo d'intervento francese;

considerando che per ragioni di chiarezza è opportuno prevedere le condizioni della vendita e alcune modifiche del regime precedentemente previsto per le scorte italiane, nell'ambito di un regolamento che sostituisce interamente il regolamento (CEE) n. 475/88;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁵⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che la vendita deve essere effettuata a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁷⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁹⁾, fatte salve le disposizioni derogative particolari previste dal presente regolamento;

considerando che ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi di intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'ambito di un programma nazionale di aiuto alimentare l'organismo d'intervento italiano e l'organismo d'intervento francese sono autorizzati a vendere, ai prezzi indicati nell'allegato, 3 500 t di quarti anteriori e, rispettivamente, 100 t di quarti anteriori disossati destinati alla trasformazione.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, la vendita è effettuata a norma dei regolamenti (CEE) n. 2173/79 e (CEE) n. 2182/77.
3. Gli organismi d'intervento vendono in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo.

Articolo 2

1. Sono valide solo le domande di acquisto presentate dalle competenti autorità italiane o francesi.
2. Le domande di acquisto non contengono l'indicazione del magazzino o dei magazzini dove si trovano le carni.
3. Non si procede alla costituzione delle cauzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 e dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.
4. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 possono incaricare uno o più mandatarî della trasformazione delle carni d'intervento in determinati prodotti e dell'esportazione di questi prodotti.
5. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 prendono i provvedimenti necessari per garantire che i prodotti trasformati possano essere identificati in qualsiasi momento come parte di un programma di aiuto alimentare.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 20. 2. 1988, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

6. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 prendono i provvedimenti necessari per garantire che tutte le carni acquistate a norma del presente articolo siano trasformate nei prodotti specificati e successivamente esportate in quanto aiuto alimentare entro 180 giorni dalla conclusione del contratto con l'organismo d'intervento.

Inoltre, nella misura del possibile, le competenti autorità di cui al paragrafo 1 si adoperano per ottenere la garanzia

che i prodotti trasformati saranno consumati nel paese di destinazione, come previsto nel programma di aiuto alimentare.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 475/88 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio de venta expresado en ECU por 100 kg
Salgspris i ECU pr. 100 kg af produkterne
Verkaufspreise in ECU je 100 kg des Erzeugnisses
Τιμή πώλησεως σε ECU ανά 100 χgr προϊόντων
Selling price in ECU per 100 kg of product
Prix de vente en Écus par 100 kilogrammes de produits
Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti
Verkoopprijzen in Ecu per 100 kg produkt
Preço de venda expresso em ECUs por 100 kg

ITALIA

— *Quarti anteriori, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:*
Categoria A, classi U, R e O 70,0

FRANCE

— Caisse A 140,0
— Caisse B 108,0

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διαυθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
I-00100 Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03

FRANCE: OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 26 06 43

REGOLAMENTO (CEE) N. 732/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di marzo 1988 nel settore delle carni bovine.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dall'atto di adesione e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3955/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3601/87⁽⁶⁾; che la Commissione deve pertanto decidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti o solo per alcuni o per nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS;

considerando che da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di marzo 1988 risulta che i titoli possono

essere rilasciati per i quantitativi richiesti per quanto riguarda taluni prodotti e, per quanto riguarda altri prodotti, entro il limite di una determinata percentuale dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di marzo 1988 e comunicate alla Commissione:

- a) sono accettate per i quantitativi richiesti, relativamente ai seguenti prodotti:
 - carni della specie bovina, congelate, e frattaglie della specie bovina;
- b) sono accettate entro i limiti delle percentuali sotto indicate, relativamente ai seguenti prodotti:
 - carni della specie bovina, fresche o refrigerate: 0,380 %.
 - animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida: 0,386 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 55.⁽⁶⁾ GU n. L 339 dell'1. 12. 1987, pag. 58.

REGOLAMENTO (CEE) N. 733/88 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 1988

che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 26 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3909/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 822/87, appartenenti alle sottovoci 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99 della nomenclatura combinata, occorre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e,

dell'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la nomenclatura anteriore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissata a 0,4977 ECU per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 734/88 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 1988
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 708/88 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	40,99 (*)
1701 11 90	40,99 (*)
1701 12 10	40,99 (*)
1701 12 90	40,99 (*)
1701 91 00	50,08
1701 99 10	50,08
1701 99 90	50,08

(*) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1988

relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86
(annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio del 25 marzo 1986 che
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria)

(88/166/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 176,

considerando che con sentenza del 23 febbraio 1988 ⁽¹⁾ la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la direttiva 86/113/CEE del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria a motivo di talune modifiche redazionali apportate alla versione notificata di tale atto successivamente alla sua adozione;

considerando che a norma dell'articolo 176 del trattato spetta all'istituzione da cui emana l'atto annullato prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa e che a tal fine è sufficiente confermare il testo della direttiva annullata nella versione adottata dal Consiglio;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria è da considerarsi adottata nella versione figurante in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

⁽¹⁾ Sentenza 131/86 non ancora pubblicata.

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la maggioranza degli Stati membri ha ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti; che anche la Comunità ha approvato tale convenzione con decisione 78/923/CEE ⁽³⁾; che l'allevamento delle galline ovaiole in batteria costituisce il sistema di produzione di uova maggiormente utilizzato nella Comunità e che esso contribuisce in vastissima misura all'elevata produttività del settore in causa; che tuttavia, in alcuni casi, tale sistema di allevamento può provocare sofferenze inutili ed eccessive agli animali;

considerando tuttavia che le legislazioni nazionali attualmente vigenti nel settore della protezione degli animali negli allevamenti presentano disparità che possono falsare le condizioni di concorrenza e di conseguenza incidere negativamente sul buon funzionamento dell'organizzazione del mercato comune delle uova e del pollame;

considerando che occorre pertanto stabilire parametri prioritari e definire requisiti comuni minimi applicabili in tutti i sistemi di allevamento intensivo, per consentire un funzionamento soddisfacente del mercato in particolare riguardo all'articolo 39 del trattato, tenendo d'altronde conto della necessità di proteggere gli animali; che a tale scopo è necessario stabilire, in un primo momento, misure comunitarie per le galline ovaiole in batteria;

considerando che, per predisporre le basi per ulteriori misure comunitarie, occorre proseguire gli studi sulla protezione delle galline, non solo per quanto concerne l'allevamento in batteria, ma anche gli altri possibili metodi di allevamento;

considerando che in taluni Stati membri l'adeguamento delle strutture esistenti alle norme fissate dalla presente direttiva comporta una riduzione della produzione; che è pertanto opportuno agevolare tale adeguamento nelle condizioni stabilite dalla presente direttiva senza creare scompensi strutturali e di mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

- 1) galline ovaiole, le galline adulte delle specie *Gallus gallus* allevate ai fini della produzione di uova;
- 2) gabbia di batteria, uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;
- 3) sistema a batteria, un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incastellate.

⁽¹⁾ GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 183.

⁽²⁾ GU n. C 343 del 31. 12. 1981, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 17. 11. 1978, pag. 12.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1988 — tutte le gabbie di recente costruzione per l'utilizzazione all'interno della Comunità e — tutte le gabbie messe in funzione per la prima volta soddisfino almeno ai seguenti requisiti:
 - a) le galline ovaiole devono disporre di almeno 450 cm² di superficie della gabbia, utilizzabile senza restrizioni, in particolare escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere l'area disponibile, e misurata su un piano orizzontale;
 - b) deve essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali nella gabbia;
 - c) ogni gabbia in batteria deve disporre di un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza della mangiatoia di cui alla lettera b), a meno che non siano impiegati abbeveratoi a tettarella o a coppetta. Nel caso degli abbeveratoi a tettarella o a coppetta, almeno due di queste devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;
 - d) l'altezza minima della gabbia in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65 % della superficie e a 35 cm in ogni punto;
 - e) il pavimento delle gabbie deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 % ovvero 8 gradi. In caso di pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare, gli Stati membri possono permettere pendenze maggiori.
2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1995, tutte le gabbie in batteria soddisfino ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e).

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento delle galline ovaiole in batteria siano conformi alle prescrizioni generali previste nell'allegato.

Articolo 5

Le disposizioni dell'allegato possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 8 onde tener conto dei progressi scientifici.

Articolo 6

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente proceda ad ispezioni onde verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, ivi comprese quelle dell'allegato.

Articolo 7

1. Peraltro, allo scopo di assicurare l'osservanza della presente direttiva e la sua applicazione uniforme da parte degli Stati membri, la Commissione procede regolarmente ed in modo adeguato ad una verifica sul posto della sua applicazione, in collaborazione con i servizi nazionali competenti.

2. A tale effetto gli esperti della Commissione eseguono operazioni di ispezione congiuntamente con i servizi nazionali nell'ambito di programmi di ispezione, adottati in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Ove si rilevi che la presente direttiva non è osservata, la Commissione ne informa le autorità nazionali competenti.

La Commissione redige relazioni periodiche generali sull'esito delle ispezioni compiute. Dette relazioni sono comunicate agli Stati membri.

3. La Comunità prende a carico in misura adeguata le spese causate dalla partecipazione della Commissione alle ispezioni previste nel paragrafo 1.

4. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8. Secondo la medesima procedura può essere elaborato un codice contenente le norme da seguire in occasione delle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 8

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, in appresso denominato « comitato », è chiamato a pronunciarsi senza indugio dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure entro due giorni, pronunciandosi alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.
4. La Commissione adotta misure e le mette immediatamente in applicazione se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare.

Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se, entro tre mesi dalla data in cui la proposta gli è stata sottoposta, il Consiglio non ha adottato alcuna misura, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 9

La Commissione presenta anteriormente al 1° gennaio 1993 una relazione sugli sviluppi scientifici in materia di benessere delle galline nei vari sistemi di allevamento nonché sulle disposizioni di cui all'allegato, eventualmente accompagnata da adeguate proposte di adattamento.

Articolo 10

Dalla data di presa d'effetto della presente direttiva fino alla scadenza del periodo transitorio, possono considerarsi compatibili con il mercato comune, a titolo degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, gli aiuti nazionali per l'ampliamento funzionale dei fabbricati di ricezione delle batterie, necessari ad assicurare l'allevamento dello stesso numero di capi, tenendo conto anche dell'ammortamento di questi edifici.

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

1. La forma e il tipo dei materiali impiegati per la costruzione delle gabbie, nonché il modello e le caratteristiche delle gabbie stesse devono essere tali da evitare lesioni agli animali nella misura consentita dall'attuale tecnologia.
2. La forma e le dimensioni dell'apertura delle gabbie devono permettere di estrarne una gallina adulta senza causarle sofferenze inutili o ferite.
3. Le gabbie devono essere sistemate in modo da impedire ai volatili di fuggire.
4. Tutti i volatili devono disporre ogni giorno di un'alimentazione adeguata, nutriente e igienica, e costantemente di un'adeguata quantità di acqua fresca, tranne in casi di trattamento terapeutico o profilattico.
5. L'isolazione e l'aerazione appropriata dell'edificio devono assicurare che la velocità dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione dei gas siano mantenute entro limiti non nocivi per i volatili.
6. In caso di illuminazione artificiale, i volatili devono avere ogni giorno un periodo di riposo di opportuna durata, durante il quale l'intensità luminosa deve essere ridotta in modo da consentire l'adeguato riposo dei volatili.
7. Occorre provvedere a che alla cura delle galline sia adibito un sufficiente numero di persone aventi un'adeguata conoscenza ed esperienza delle galline ovaiole e del sistema di produzione impiegato.
8. Il branco o il gruppo di volatili devono essere attentamente controllati almeno una volta al giorno e a tale scopo sarà installata una fonte luminosa sufficientemente potente per distinguere chiaramente ogni volatile e, se necessario, esaminarlo accuratamente.
9. Sono ammissibili batterie a più di tre piani soltanto se opportune attrezzature o misure garantiscono la possibilità di ispezionare senza difficoltà tutti i piani.
10. Per i volatili il cui stato di salute e il cui comportamento siano diversi dal normale, si deve procedere a stabilire la causa dell'inconveniente e ad apportarvi rimedio con opportune misure, come il trattamento veterinario, l'isolamento, l'eliminazione o l'esame dei fattori ambientali. Se la causa viene fatta risalire ad un fattore ambientale nell'unità di produzione cui non è essenziale porre immediatamente rimedio, tale fattore va eliminato fra il momento in cui la gabbia viene vuotata e quello in cui essa viene popolata con un nuovo gruppo di volatili.
11. Ogni attrezzatura automatica o meccanica dalla quale dipendano salute e benessere dei volatili, deve essere ispezionata almeno una volta al giorno, se sono individuati inconvenienti. Questi devono essere eliminati immediatamente o, se ciò non sia possibile, devono essere prese altre misure appropriate a salvaguardare la sanità e il benessere dei volatili fino al momento in cui sia possibile la riparazione. Deve essere assicurato un modo alternativo per alimentare i volatili e assicurare ad essi un ambiente soddisfacente in caso di guasti.

Un opportuno sistema di allarme deve informare immediatamente l'allevatore di ogni guasto dei dispositivi automatizzati di ventilazione essenziali.
12. Le parti della gabbia con le quali i volatili possono venire a contatto devono essere pulite e disinfettate accuratamente tra il momento in cui l'installazione viene vuotata e quello in cui essa viene ripopolata. Al momento in cui l'installazione è occupata dal pollame, le superfici e tutte le attrezzature devono essere mantenute in uno stato soddisfacente di pulizia.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 366 del 24 dicembre 1987)

Pagine 16, 18 e 19, codici del prodotto 2309 10 51 810, 2309 10 53 810, 2309 90 51 810, 2309 90 53 810, colonna « Designazione delle merci »:

anziché: « aventi contenuto minimo di granturco superiore a 70 % (3) »,

leggi: « aventi contenuto minimo di granturco superiore a 60 % (3) ».
